

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

dursi per combattere le conclusioni della Giunta nell'elezione di Cicciano...

BILLIA. Chiedo di parlare.

CORREALE, relatore... in una discussione nella quale non so invero se la profondità delle ragioni prevalesse sugli artifici dell'eloquenza; io, messa da banda ogni rettorica e misurate le deboli forze mie impari anche alla vivacità della lotta, io restringa il compito del relatore all'assunto facile e breve di ristabilire i fatti quali si desumono dal volume degli atti, e manifestare i motivi che determinarono la maggioranza della vostra Giunta alle conclusioni che avete testè udite.

Forse così mano mano mi riuscirà di confutare non solamente gli argomenti dell'oratore che mi ha preceduto, ma ancora quello che è contenuto nelle proteste, e quello che si è venuto ventilando, sia nella stampa ordinaria che in quell'altra, che dirò di occasione, quantunque a me sembri tale la evidenza delle nostre ragioni che, solo esponendole, dovrebbero bastare a trasfondere nell'animo di tutti voi, quel pieno convincimento che fu nell'animo della maggioranza dei miei onorevoli colleghi della Giunta delle elezioni.

Dichiarato vacante il collegio di Cicciano, per la nomina a senatore dell'onorevole Rega, venne ordinata la elezione di chi dovesse surrogarlo, ed ebbe luogo il 20 del decorso aprile. Due soli candidati scesero sul terreno e con pari ardore si disputarono la vittoria; il signor Gabriele Ravelli, che nel 1876 l'aveva disputata già al deputato ora uscito, l'onorevole Rega; ed il professore Davide Borrelli.

E qui potrei rilevare, con gran soddisfazione dell'animo mio, il numeroso concorso degli elettori, imperocchè, sopra 1295 iscritti, accorsero all'urna 1125 votanti, se mi fosse dato convincermi che ve li sospinse amore del fine, attaccamento alle istituzioni, interesse della pubblica cosa; ma invece io sono convinto che la grande affluenza degli elettori all'urna si debba alla vivacità dell'attrito, allo zelo delle parti belligeranti ed all'attività straordinaria spiegata da entrambe in questa come nella precedente aspra tenzone. Precisamente a questa animosissima pugna ed a questa non lodevole ambizione di vincere ad ogni costo, è dovuto il volume delle proteste, che noi riscontriamo nella elezione sottoposta al nostro esame.

E di tali proteste passo a ragionare.

Nella sezione principale di Cicciano, il dì della elezione, appena cominciate le operazioni elettorali, i signori Siciliani, De Luca, Sarappo e Vaiano, a mezzo di un usciere, fatto precedentemente venire dalla Corte d'appello di Napoli (e questo veramente potrebbe essere un argomento del premedi-

tato proposito), a mezzo, dunque, di un usciere, fu intimata la prima protesta ai componenti dell'ufficio. In essa è detto: che malamente l'ufficio aveva ammesso a votare 100 elettori, i quali (secondo i protestanti) erano stati radiati dalle liste elettorali, parte con decreto provvisorio, parte con decreto definitivo, dal prefetto della provincia di Caserta, e non avevano prodotto nè opposizione, nè appello nei termini legali. Questa protesta, come le seguenti, delle quali verrò parlando, furono poi ripetute da quasi tutti gli elettori che combattevano l'elezione del signor Ravelli. Ma soffermiamoci un momento a questo primo atto. È egli vero che i decreti prefettizi fossero passati in cosa giudicata, per non essere stati impugnati nel termine? Come, se veramente lo furono, dovevano essere impugnati? Quali le conseguenze della resistenza legale?

Esiste negli atti, o signori, un certificato della cancelleria della Corte d'appello di Napoli, rilasciato il 18 aprile 1879, col quale si attesta che la lista degli elettori politici del comune di Cicciano del 1878, in base alla quale si facevano le elezioni, era stata approvata dal prefetto il 14 gennaio 1879 (non molta sollecitudine per verità!).

Questa lista venne notificata alle parti il 6 febbraio 1879; ed il reclamo venne prodotto il 14 febbraio 1879 e notificato al prefetto nel giorno stesso. Ecco dunque la prima verità della protesta! Ma se dal giorno della intima del decreto prefettizio, 6 febbraio, a quello della intimazione dell'appello, 14 febbraio, non decorsero che appena otto giorni, come si asserisce che i termini non fossero rispettati? (*Interruzione dell'onorevole Mazzarella*)

PRESIDENTE. Non interrompa.

CORREALE, relatore. Non credo potesse muoversi dubbio sul valore e sugli effetti di quel modo d'impugnare il provvedimento, perchè nella legge è testualmente detto, che i decreti del prefetto s'impugnano con ricorso alla Corte di appello, e che l'effetto di tali ricorsi è appunto di sospendere la misura ordinata da quel funzionario. Ma taluno potrebbe osservare, come nella Giunta fu osservato, che l'appello prodotto contro il decreto se non susseguito immediatamente dal deposito nella cancelleria, se non susseguito immediatamente dalla citazione a comparire, non debbe produrre gli effetti assegnati dall'articolo 58 della legge. Io, per verità, non potrei accettare simile teoria, che non trova riscontro nella legge. Rammento che la legge elettorale è una legge d'eccezione, la quale non può estendersi ai casi comuni, del pari che non può essere interpretata con le norme del diritto comune, e ricordo a me pure che anche le leggi del procedimento ordinario hanno espressamente manife-